



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCURSUALI-

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Dott. Barbara Vacca | Presidente |
| Dott. Emanuele Picci | Giudice |
| Dott. Maria Cecilia Branca | Giudice rel. ed est. |

Letta l'istanza depositata in data 20 novembre 2023 da IMPRESA ORIOLI ENEA S.R.L. (C.F. 01246570400), con la quale si chiede “... che l'Ill.mo Tribunale disponga la ricerca di interessati all'acquisto dell'Azienda di Impresa Orioli Enea s.r.l. disponendo all'esito l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dall'art. 91, CCII; che l'Ill.mo Tribunale/Giudice Delegato autorizzi Impresa Orioli Enea s.r.l., ai sensi degli artt. 91, comma 10 e 94, comma 2, CCII, ad accettare la Proposta di Acquisto di ██████████ s.r.l., e quindi a vendere l'Azienda a ██████████ s.r.l., per il caso in cui la procedura competitiva non individui altri offerenti interessati e si chiuda quindi senza gara”;

Vista la documentazione allegata all'istanza e, segnatamente, originaria proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda del 12.11.23 e successiva proposta irrevocabile da parte del medesimo soggetto maggiormente dettagliata in data 19.11.23 (docc. 1 e 2), perizia di stima dell'azienda redatta dal dott. Oscare Santi e perizia di stima dei beni mobili redatta dall'Ing. Andrea Brasina;

Visto il parere reso dal Commissario Giudiziale in data 21 novembre 2023;

Ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 91 CCII, laddove prevede che, anche nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a), se sia validamente depositata offerta irrevocabile da parte di un soggetto individuato relativamente al trasferimento di tutta o parte dell'azienda, il Tribunale disponga che di detta offerta sia data idonea pubblicità, al fine di verificare la sussistenza di offerte concorrenti e dunque di disporre eventualmente l'apertura della procedura competitiva di cui al comma 3 della medesima norma;

Rilevato che ██████████ S.r.l. ha depositato offerta irrevocabile valida fino al 28 febbraio 2024 (doc. 2 allegato all'istanza) volta all'acquisto dell'azienda, espressamente indicando i cespiti che

comprendono l'azienda: beni mobili, beni immateriali, rapporti di lavoro individuabili con accollo di TFR ed oneri, contratti singolarmente individuati e certificazioni, al prezzo di acquisto di Euro 280.000,00 (individuandone le modalità di corresponsione) entro la data del rogito, espressamente richiamando e disciplinando i casi previsti dall'art. 214, comma 3, CCII e 2560 c.c.;

Rilevato altresì che ██████████ S.r.l. ha offerto cauzione ed ha espressamente riconosciuto l'operatività di quanto previsto dall'art. 91, comma 10, CCII in caso di apertura della procedura competitiva;

Ritenuto dunque che di detta offerta irrevocabile debba darsi idonea pubblicità, onde evitare che, nel caso in cui non vi siano soggetti interessati a partecipare a procedura competitiva mediante una proposta "pari" o migliorativa dell'offerta in disamina (doc. 2 allegato all'istanza del debitore), la procedura debba sopportare inutili costi ed aggravii in termini di tempo, visti gli artt. 44, co. 1, e 91, co. 1 e 11, CCII,

DISPONE

che a cura del Commissario giudiziale venga data idonea pubblicità all'offerta irrevocabile pervenuta al fine di acquisire offerte concorrenti e/o manifestazioni d'interesse a partecipare ad una successiva procedura competitiva che verrà eventualmente indetta dal tribunale sulla base dell'offerta irrevocabile;

DISPONE

a tal fine che il Commissario giudiziale proceda con celerità a pubblicizzare l'offerta irrevocabile, previo oscuramento dei dati identificativi dell'offerente, unitamente ai documenti utili per valutarla (documentazione contrattuale, perizia di stima, etc.) fino alle ore 12.00 del giorno **11 dicembre 2023** mediante pubblicazione dell'annuncio sul portale del Ministero della Giustizia (PVP) e su appositi siti internet specializzati gratuiti e/o a pagamento; ove ritenuto utile ed opportuno, anche con pubblicazione per una volta nell'arco temporale sopra indicato, su quotidiano cartaceo nazionale e, in ogni caso, con gli ulteriori strumenti pubblicitari ritenuti idonei allo scopo, compreso l'inserimento sul sito internet del Tribunale e l'invio di email ai soggetti che avevano avuto contatti con il debitore;

DISPONE

che il Commissario giudiziale, nella redazione dell'annuncio, indichi le modalità con le quali dovranno essere formalizzate le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura competitiva, anche predisponendo apposito modulo precompilato da mettere a disposizione degli interessati, l'indirizzo p.e.c. della procedura al quale indirizzare le manifestazioni di interesse e i recapiti ai quali poter chiedere informazioni;

AUTORIZZA

il Commissario giudiziale ad utilizzare per tali pubblicazioni le somme versate ex art. 44 lett. d),
richiedendo al GD il rilascio del relativo mandato di pagamento;

DISPONE

infine che il Commissario giudiziale relazioni in merito agli adempimenti pubblicitari svolti e ai
relativi esiti, riservando ogni ulteriore provvedimento a seguito di successiva istanza da parte della
debitrice.

Si comunichi al debitore ricorrente e al Commissario giudiziale.

Così deciso in Forlì,

nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.

Il Presidente

Dr.ssa Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed est.

Dr.ssa Maria Cecilia Branca